

*Quaderni teologici pubblicati:*

1991: L'appartenenza alla Chiesa

1992: Libertà e obbedienza nella Chiesa

*I prossimi:*

1994: Cristianesimo e religioni in dialogo

1995: Gli stati di vita del cristiano

# QUADERNI TEOLOGICI

*del Seminario di Brescia*

---

LA PARROCCHIA  
COME CHIESA LOCALE

cià della Chiesa locale non mantiene il carattere universale del mistero della Chiesa.

42. J. Zizioulas, *Episkopé and Episkopos*, cit., pp. 39-40.

43. Cfr. J. Zizioulas, *L'Église locale dans une perspective eucharistique*, in *L'être ecclésial*, cit., pp. 182-185; cfr. anche G. Baillargeon, *Perspectives orthodoxes*, cit., pp. 95-98.

44. Cfr. *L'être ecclésial*, cit., p. 122. Anche su questo punto Zizioulas prende le distanze rispetto all'attribuzione a Cipriano dell'inizio della ecclesiologia universalistica su cui tanto insiste Afanassieff.

45. Cfr. *ivi*, pp. 121-124.

46. J. Zizioulas, *L'Église locale dans une perspective eucharistique* in *L'être ecclésial*, cit., p. 185.

GIANPAOLO MONTINI

## IL PARROCO «PASTOR PROPRIUS»

### *Il significato di una formula*

In un recente articolo apparso su «La Rivista del Clero Italiano» il teologo Severino Dianich affrontava in modo agile e lucido lo iato presente oggi nella Chiesa fra la teologia del ministero episcopale, così come emerge soprattutto dal Concilio Vaticano II, e la forma moderna delle diocesi e delle parrocchie.

«La difficoltà a vedere realizzate nella concretezza dell'esistenza ecclesiale le caratteristiche che il Vaticano II attribuisce al ministero episcopale dipende dal fatto che fra la teologia del vescovo di Ignazio di Antiochia e la situazione odierna si è verificata una trasformazione profonda della figura della diocesi. Quella di Ignazio assomiglia a una delle nostre grandi parrocchie, nelle quali un prete con i suoi vicari parrocchiali e con i suoi diaconi esercita la cura pastorale quotidiana della comunità. [...] Del principio episcopale è rimasto il concetto che quello dei preti è un ministero essenzialmente ancorato a quello del vescovo. Anche se mai lo si è interpretato al modo di un ministero delegato: questo perché nell'ordine sacramentale non si danno deleghe, come avviene nell'ordine giuridico»<sup>1</sup>.

Se il prete nell'ordine sacramentale partecipa al sacerdozio di Cristo, ricevuto attraverso il sacramento dell'Ordine, di cui ministro è il Vescovo, il parroco nell'ordine giuridico come trova configurato il suo ministero? È coerente la comprensione giuridica del parroco con la comprensione sacramentale del presbitero?

L'analisi della espressione «pastore proprio» attribuita al parroco intende precisamente verificarne il significato giuridico e la sua coerenza ecclesiologica.

Certo si deve essere coscienti che l'esame di una denominazione non è di per sé esaustiva della comprensione di una real-

tà. In concreto la figura del parroco emerge in tutta la sua completezza dall'esame di molteplici dati normativi che lo riguardano: nomina, stabilità, rimozione, remunerazione ecc. L'ambito canonico è definito anzitutto dalla normativa che offre un quadro non sempre e comunque del tutto coerente, in quanto dinamico. Non si può tuttavia dimenticare il valore normativo ed efficiente delle stesse definizioni, pur rare e pericolose in diritto, ma in cui permangono a volte sintesi di normative o contenuti ecclesiologici obliati nella coscienza della Chiesa.

### 1. Le ricorrenze dell'espressione

Nel vigente Codice di Diritto Canonico tre volte ricorre, riferita al parroco, la denominazione di *pastor proprius*<sup>2</sup> e in due casi in contesti molto impegnativi<sup>3</sup>.

Il primo è nella definizione canonica di parrocchia, al canone 515 § 1:

«La parrocchia è una determinata comunità di fedeli, stabilmente costituita in una Chiesa particolare, la cui cura pastorale, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, è affidata al parroco, quale pastore suo proprio [*parcho, qua proprio eiusdem pastori*]»<sup>4</sup>.

L'altro è nella definizione canonica di parroco, al canone 519:

«Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli [*Parochus est pastor proprius paroeciae sibi commissae*], esercitando la cura pastorale della comunità affidatagli sotto l'autorità del Vescovo diocesano, dal quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, così da esercitare per la medesima comunità la missione di insegnare, santificare e reggere, con la cooperazione anche di altri preti o diaconi e con la collaborazione dei fedeli laici, a norma del diritto»<sup>5</sup>.

La frequenza e la qualificazione<sup>6</sup> nel nuovo Codice dell'uso della denominazione di *pastor proprius* per il parroco contrasta con la parsimonia e la secondarietà della medesima espressione nel Codice piano-benedettino<sup>7</sup>. Ivi era rinvenibile solo nel canone 216 § 1:

«... Ad ogni parte territoriale della diocesi [= parrocchia] si deve assegnare una Chiesa sua propria [*sua peculiaris*] con una determinata popolazione, e si deve porvi a capo per la necessaria cura delle anime un proprio rettore [*suusque peculiaris rector*], come pastore proprio della medesima [*tanquam proprius eiusdem pastor*]»<sup>8</sup>.

Questo canone funge, per la verità, da definizione in obliquo di parrocchia; non si trova però l'espressione *pastor proprius* nella definizione di parroco che il Codice del 1917 dà nel canone 451 § 1:

«Il parroco è il sacerdote o la persona morale cui la parrocchia è conferita in titolo [*collata est in titulum*], con il dovere di esercitarvi la cura delle anime sotto l'autorità dell'Ordinario del luogo»<sup>9</sup>.

### 2. Elementi per l'interpretazione della formula *pastor proprius*

#### a) La reazione agli eccessi antigiansenistici

La scelta di denominare il parroco *pastor proprius* nel Codice del 1917 fu coraggiosa e cosciente.

Basti pensare che nello Schema del 1912 il canone 37 § 1 [che poi sarà il canone 216 § 1 del testo definitivo], e ancora nello Schema del 1914 il canone 216 § 1, non accennavano in alcun modo alla qualifica di *pastor proprius* del parroco<sup>10</sup>, che sarà introdotta perciò positivamente in seguito dai consultori.

È necessario però ricordare soprattutto le resistenze ancora molto forti a chiamare il parroco pastore proprio<sup>11</sup>. Queste si giustificavano come reazione all'enfatizzazione parochistica del Giansenismo<sup>12</sup>.

Esponente di rilievo di tale reazione fu a metà del secolo scorso Marie-Dominique Bouix. Nel suo celeberrimo trattato sui parroci<sup>13</sup> contestava vivacemente l'attribuzione ai parroci del titolo di pastore (proprio).

«Il parroco non è in senso stretto pastore, ancorché di secondo grado (I), né è opportuno oggi chiamarlo pastore, anche in senso lato e improprio (II)»<sup>14</sup>.

La ragione militante a favore della prima tesi consiste nella carenza di giurisdizione da parte del parroco mentre la locuzione pastore lo esigerebbe. La Sacra Scrittura infatti include nella voce 'pastore' «la vera e propria giurisdizione di foro esterno, comprensiva della potestà di governare e di reggere»<sup>15</sup>, e, specificatamente, di fare leggi; in tal modo «la giurisdizione appare essenziale alla nozione di pastore»<sup>16</sup>.

L'A. giustifica in questo modo la riserva del termine 'pastore' fatta a favore del Vescovo da parte di «tutta l'Antichità e la Tradizione»<sup>17</sup>, così che «anche recentemente mai o rarissimamente ricorra l'attribuzione ai parroci del nome di pastori»<sup>18</sup>.

L'A. appare però nello stesso tempo introdurre un'altra motivazione distinta dalla ragione sopradetta:

«Non è pieno il pastorato che non possa provvedere a tutto ciò che è necessario alla salvezza del gregge; e perciò che non possa ordinare sacerdoti e pastori in luogo di quelli che defungono. Questa prerogativa e potestà di procreare dei sacerdoti e di perpetuarsi è propria dell'ordine episcopale»<sup>19</sup>.

La ragione militante a favore della seconda tesi appare il pericolo non ancora del tutto svanito degli errori del Giansenismo, col suo parochismo. Prima del Giansenismo si poteva senza alcun pericolo chiamare i parroci pastori in un certo senso lato e improprio, e lo stesso Concilio di Trento si deve leggere in questo contesto; oggi però, ad evitare il risorgere dell'errore giansenistico, sembra un'espressione piuttosto da estirpare<sup>20</sup>.

Secondo Bouix, conclusivamente il parroco si definisce come

«colui che è legittimamente deputato a fornire per obbligazione e a nome proprio la parola di Dio e i sacramenti ad un gruppo di fedeli diocesani, che a loro volta sono in un certo senso tenuti a riceverli dal medesimo»<sup>21</sup>.

#### b) La partizione della potestà nel Codice.

Tra i commentatori del Codice non vi è unanimità nell'af-

fermare la natura della potestà di cui è soggetto il parroco: se alcuni negano decisamente ogni partecipazione alla potestà di regime o di giurisdizione, attribuendo al parroco o esclusivamente una potestà di foro interno (sacramentale) o 'amministrativa', altri affermano una certa partecipazione alla vera e propria potestà di giurisdizione<sup>22</sup>.

La più recente riflessione canonistica sulla potestà permette di propendere per la partecipazione del parroco alla potestà di regime o di giurisdizione, anche se limitatamente ad alcune sue manifestazioni o parti.

L'applicazione comunque analogica dei canoni generali sulla potestà anche a forme non proprie della medesima<sup>23</sup>, ha permesso agli autori che pure negavano potestà di giurisdizione ai parroci, di addentrarsi in distinzioni della loro competenza.

È infatti unanime la convinzione che il parroco goda di *potestà ordinaria propria*.

Tale convinzione in molti commentatori è collegata alla dizione di *pastor proprius* attribuita al parroco: se il parroco è pastore proprio, deve possedere una potestà (ordinaria) propria.

\* La potestà ordinaria e delegata

Ora nel Codice la potestà è divisa in ordinaria e delegata. La potestà di regime può essere di due tipi: *non datur tertium*. O essa è potestà ordinaria o è potestà delegata.

Per potestà ordinaria si intende quella potestà che 1°. è annessa ad un ufficio:

«si richiede che sia contenuta in un ufficio; che aderisca permanentemente all'ufficio in quanto soggetto proprio; che, ancor prima del conferimento dell'ufficio ad una determinata persona e indipendentemente da questa, inerisca all'ufficio (anche vacante), così che sia ottenuta dal titolare concreto dell'ufficio non in forza di un atto deciso dal Superiore e diverso dal conferimento dell'ufficio, ma con lo stesso atto di conferimento e perciò sia esercitata in forza dell'ufficio ricevuto, ossia il compito sia in realtà causa della potestà di regime che il titolare riceve»<sup>24</sup>;

2°. e tale annessione avvenga per diritto (*ipso iure*):

«in genere si richiede e basta che la potestà sia stata annessa all'ufficio per disposizione di legge – sia universale sia particolare»<sup>25</sup>.

Per potestà delegata invece si intende, negativamente, tutta quella non-ordinaria o, come afferma il Codice tentando una definizione in parte positiva, «quella che viene concessa alla persona senza il tramite dell'ufficio» (can. 131 § 1).

Anche il profano di diritto canonico avrà avvertito la fondamentale differenza fra le due potestà: la potestà ordinaria ha una forte connotazione istituzionale, la potestà delegata ha una forte connotazione personale.

La potestà ordinaria infatti è

- predeterminata nella definizione o costituzione dell'ufficio;
- ottenuta per il solo fatto di possedere l'ufficio;
- inamissibile, che cioè non può essere perduta o tolta finché si è titolari dell'ufficio;
- delegabile.

La potestà delegata invece è

- determinata nell'atto stesso in cui e con cui viene concessa;
- ottenuta in forma personale;
- amissibile, che cioè si può perdere a discrezione del superiore delegante (che cioè e per quanto è autore della delega);
- delegabile solo in casi limitati.

\* La potestà ordinaria propria e vicaria

Il Codice distingue nella potestà ordinaria quella propria e quella vicaria.

«È una distinzione che giuridicamente è quasi irrilevante [...] non è né definita né spiegata né determinata dal Codice»<sup>26</sup>.

«Il fondamento di questa distinzione sta tutto in una certa gerarchia che esiste fra gli uffici ecclesiastici ai quali la potestà si annette. La giurisdizione propria è quella annessa ad un ufficio per sé stante, al quale compete una funzione completa nel suo ordine e indipendente, e la potestà pertanto viene esercitata non solo per diritto proprio,

ma pure in nome proprio [*nomine proprio*]. La giurisdizione vicaria è annessa ad un ufficio per sé stante, la cui potestà, o meglio l'esercizio della potestà, è ordinato ad adempiere in modo sussidiario (parzialmente o totalmente) la funzione di un ufficio più principale nello stesso ordine (al quale la medesima potestà compete come propria), così che il titolare della potestà vicaria, benché eserciti una potestà a sé 'propria' in forza dell'ufficio e perciò per suo conto [*jure suo*], la esercita tuttavia al posto e a nome di un altro, ossia come sostituto o ausiliare, come *alter ego* (facente le veci) del titolare dell'ufficio più principale»<sup>27</sup>.

c) La tecnicità dell'espressione.

Non è questo il luogo per un'analisi dell'origine storica del termine *pastor proprius*<sup>28</sup>. Basti qui rilevare che, pur con variazioni, si trova già a partire dal medioevo nelle locuzioni *sacerdos proprius*, *rector proprius* ecc. Nei testi canonici vigenti è proposto come *terminus technicus* e non può essere interpretato come espressione generica circa un'appartenenza qualsiasi di fedeli alla cura pastorale del parroco.

Si può verificare questo a partire da almeno tre osservazioni:

I. Il Codice conosce pure espressioni simili a *pastor proprius* dal punto di vista lessicale: *pastor suus*, *eius pastor*. Tali espressioni non ricorrono mai come alternative o variazioni di *pastor proprius*.

Né il Legislatore avverte distonie nell'uso di *pastor proprius* là dove già *ad abundantiam* si potrebbe ritenere affermato il legame di appartenenza della parrocchia al parroco: «Il parroco è pastore *proprio* della parrocchia a lui affidata, esercitando la cura pastorale della comunità affidatagli sotto l'autorità del Vescovo diocesano ...».

II. Sono eliminate nei testi normativi tutte le locuzioni che potevano far pensare al termine *pastor proprius* come ad un'immagine o a una metafora per illustrare la funzione del parroco nella sua comunità. Non si trova più il costrutto ove il parroco è definito «*tanquam pastor proprius*»<sup>29</sup>.

III. Non si deve confondere la locuzione *pastor proprius*, con le locuzioni che troviamo nel canone 107 del nostro Codice: *parochus proprius* e *Ordinarius proprius*. Ivi il contesto attiene all'individuazione del parroco o Ordinario proprio in ragione del domicilio o comunque della permanenza in un territorio. La questione qui affrontata è di mero carattere positivo: come individuare il parroco o l'Ordinario competente per un fedele? In base al territorio in cui il fedele abita stabilmente o quasi, oppure in base all'attuale dimora<sup>30</sup>.

Anzi, per contrapposizione emerge la diversa importanza del *pastor proprius*, rispetto al *parochus proprius* o *Ordinarius proprius*, espressioni di mera praticità, che suppongono però la ricchezza della prima espressione.

#### d) Conferimento *in titulum*

La definizione di parroco del Codice piano-benedettino poneva come elemento decisivo il fatto che la parrocchia fosse conferita in titolo [*cui paroecia collata est in titulum*] al parroco (cfr. can. 451 § 1). Tale espressione può essere posta in parallelo con *pastor proprius* in quanto nel Codice del 1917 corrisponde sinotticamente nel can. 216 § 1 e nel Codice vigente è stata omessa a favore dell'espressione *pastor proprius*<sup>31</sup>. È insomma espressione adatta a chiarificare il contenuto di *pastor proprius*.

Conferire in titolo richiama almeno indirettamente la nozione di parrocchia come beneficio, ossia come ente comprendente due elementi indisgiungibilmente legati: l'ufficio di parroco e il diritto a percepire le rendite economiche dei beni patrimoniali legati all'ufficio.

Il concetto stesso di beneficio è legato al sistema medievale che mescola e confonde diritto privato (diritto al sostentamento) e diritto pubblico (funzione esercitata). Il beneficiato è colui al quale si danno in proprietà dei beni perché eserciti una funzione. L'esempio classico è quello del vassallo che, ricevendo in proprietà un territorio, si impegna ad esercitarvi la funzione pubblica.

Che al parroco fosse conferita in titolo la parrocchia significava che fra il parroco e la parrocchia intercorreva un rapporto di proprietà<sup>32</sup>: la parrocchia è proprietà del parroco, è sua propria.

«Tale appropriazione [...] comportava [...] la facoltà del parroco di esercitare la sua funzione in nome proprio, secondo le regole di diritto comune, senza doversi riferire per la maggior parte dei casi alla delega, ma neppure alla determinazione dell'Ordinario»<sup>33</sup>.

La proprietà della parrocchia stabiliva un vincolo fra parroco e parrocchia simile a quello fra lo sposo e la sposa, fra il padre e i suoi figli: più che di proprietà si tratta di un connubio, per il quale il parroco deve dare e darsi tutto per la parrocchia<sup>34</sup>.

#### e) La dottrina

La espressione *pastor proprius* viene determinata pure dalle conseguenze e deduzioni che da essa traggono gli autori, i canonisti ed in modo particolare i commentatori del Codice.

\* Il parroco, in quanto pastore proprio, non può vedersi limitata né a fortiori eliminata la propria potestà da parte del Vescovo, in quanto si avrebbe in tal modo un abuso notevole di potere<sup>35</sup>. Né il Vescovo può, se non raramente e per causa urgente, delegare altri sacerdoti a svolgere funzioni sacre nella parrocchia di un parroco che sia contrario a questo<sup>36</sup>.

\* Il parroco, in quanto pastore proprio, non può vedersi esimere dei fedeli, da parte del Vescovo, dalla propria giurisdizione parrocchiale, a meno che tale esenzione non ricorra nei casi espressamente previsti dal Codice per famiglie religiose e pie *domus*, per famiglie o case private. Non sarebbe invece pensabile una esenzione di persone private in quanto tali<sup>37</sup>.

\* Al parroco, in quanto pastore proprio,

«compete tanta potestà quanta è richiesta dalla sua funzione di pastore, che deve svolgere correttamente [...] Tale potestà discende necessariamente e naturalmente dalla stessa natura della funzione parrocchiale»<sup>38</sup>.

### 3. Significato della formula *pastor proprius*

Pur di fronte agli elementi sopra indicati per una interpretazione della formula *pastor proprius* riferita al parroco, si trova spesso negli autori una sorta di disagio di fronte ad essa.

Mi pare significativa in questa linea la posizione di F. Coccopalmerio. Sono due le affermazioni che egli deduce dalla formula.

Anzitutto il fatto che

«le azioni del parroco sono 'proprie', in quanto non possono essere riferite o attribuite al Vescovo diocesano allo stesso modo con cui gli vengono riferite le azioni di un suo vicario nell'esercizio della potestà esecutiva»<sup>39</sup>.

In secondo luogo *pastor proprius*

«in nessun modo può significare (in senso psicologico e spirituale) che il parroco sia pastore 'sciolto' dal Vescovo diocesano. Il parroco, al contrario, è pastore 'insieme con' il Vescovo diocesano. In questo modo il parroco deve comprendersi e agire. Anzi, in questo senso possiamo dire che il parroco sia 'vicario' del Vescovo diocesano»<sup>40</sup>.

*L'unica possibilità di giustificare adeguatamente la formula pastor proprius proviene dalla considerazione della consistenza ecclesiologicala della parrocchia. Il parroco non è un vicario del Vescovo diocesano*<sup>41</sup> *in ragione della natura della Chiesa locale cui è posto a capo.*

Vediamo alcune ragioni illustrative.

A] Il Vescovo diocesano non è il parroco della diocesi, ma appunto il Vescovo. Potrebbe sembrare un'osservazione banale, ma non lo è.

Il Vescovo infatti è tenuto a dividere la propria Chiesa particolare o diocesi in parrocchie: «Ogni diocesi o altra Chiesa particolare sia divisa in parti distinte o parrocchie» (can. 374 § 1). La perentorietà del canone impedisce di pensare che tale divisione sia funzionale alla impossibilità fisica o morale del Vescovo diocesano di 'fare da parroco' per l'intera diocesi. Anche diocesi di ridottissime dimensioni devono essere divise in par-

rocchie ed il Vescovo diocesano non può impostare diversamente la struttura pastorale diocesana.

Se il Vescovo fosse il parroco dell'intera diocesi, sarebbe congruente la definizione del parroco quale vicario del Vescovo: il compito del parroco sarebbe infatti sostitutivo o complementare a quello del Vescovo, o comunque omogeneo a quello. Se ciò non avviene (perché precisamente tale natura vicaria del parroco nega la formula *pastor proprius*) significa che tra i due uffici (parroco e vescovo diocesano) non vi è omogeneità.

B] Il parroco è un presbitero. Lo esige positivamente il can. 521 § 1, ma che non sia una mera disposizione positiva emerge con abbastanza chiarezza dal can. 150 § 1:

«L'ufficio che comporti la piena cura delle anime, per la quale si richiede l'esercizio dell'ordine sacerdotale, non può essere conferito validamente a chi non è ancora stato ordinato sacerdote».

Ciò significa innanzitutto che il parroco è pastore ed è titolare del suo triplice compito di santificare, insegnare e reggere in forza della ordinazione sacra ricevuta. La ordinazione infatti col compito di santificare, conferisce pure i compiti di insegnare e di reggere. La sacramentalità dell'ordinazione sacra del presbitero-parroco lo pone partecipe del sacerdozio di Cristo e lo pone come segno di Cristo.

«Come pastore proprio il parroco [...] è partecipe con il Vescovo diocesano e sotto la sua autorità del ministero di Cristo»<sup>42</sup>.

Ciò significa poi che il ministero del parroco non si può 'esaurire' nel mandato ricevuto dal Vescovo diocesano. Il Vescovo diocesano ordina il presbitero non trasmettendogli alcunché di proprio, ma la grazia sacramentale ed il carattere. L'essere il Vescovo ministro nel sacramento dell'Ordine sacro, non lo pone come fonte del sacerdozio del presbitero, essendo sacramentale l'atto che compie e dando in esso non ciò che è proprio, ma ciò che è di Cristo. Nei compiti perciò di santifica-

re, insegnare e reggere del presbitero-parroco quest'ultimo non è se non vicario di Cristo e non certo del Vescovo diocesano.

C] Principio di realtà: tutte le esigenze di vita ecclesiale dei fedeli trovano nella parrocchia una risposta adeguata. E ciò non tanto o non solo a livello di vicinanza reale della Chiesa ai fedeli, ma di presenza sostanziale degli elementi costitutivi della Chiesa in quanto tali: Eucaristia, Parola, Sacramenti e Ministero. Elementi costitutivi della Chiesa che sono presenti non già per mera commissione del Vescovo, ma per il dono sacramentale che è ricevuto dal ministro che è posto a capo della parrocchia<sup>43</sup>.

Per questo dalle iniziali incertezze circa la natura di pastori dei parroci si è giunti alla affermazione che i parroci sono veri pastori<sup>44</sup>, i veri pastori.

#### 4. Conclusione

Balza evidentissimo che al termine della ricerca compiuta rimane una domanda cui rispondere, una domanda che finora è stata evitata accuratamente, per il fatto che in tanti autori sembra abbia viziato o vizi, abbia impedito o impedisca fin dall'inizio una corretta interpretazione della formula definitoria del ministero e della figura del parroco: come comprendere ivi la dipendenza del parroco dal Vescovo diocesano? Se il parroco è *pastor proprius* non si allenta il legame gerarchico con il Vescovo diocesano, peraltro riaffermato con numerose menzioni sia nel Codice come nel Concilio?

Manzanares propone di distinguere un duplice piano: sul piano teologico tutta l'autorità è esercitata dai ministri sacri al posto di Cristo e tutta l'autorità non episcopale è partecipata; sul piano giuridico con potestà (ordinaria e) propria

«si intende solo dire che ci si trova di fronte ad un ufficio 'autonomo', ossia ad un ufficio che non fa unità con nessun altro, come, ad esempio, avviene per l'ufficio di parroco»<sup>45</sup>.

Ritengo, al contrario, molto più rispettosa della ecclesiologia del Concilio Vaticano II (cfr. soprattutto LG 8a) una soluzione del nostro problema che prenda a punto di riferimento quella rinvenuta circa il rapporto fra Primato ed Episcopato. Ad indicare gli elementi tradizionali di questa risposta lascerei parlare un commentatore del Codice del 1917 che scrive all'indomani della promulgazione di quel Codice.

«La giurisdizione, in forza della quale i parroci sono costituiti pastori ordinari, non impedisce che il Vescovo sia pure *pastore ordinario ed immediato* di tutti i fedeli della diocesi, precisamente allo stesso modo in cui la giurisdizione episcopale nella diocesi non mette in pericolo né in discussione la giurisdizione papale; nulla vieta infatti che due o più giurisdizioni siano presenti contemporaneamente su una comunità di fedeli, purché non siano indipendenti»<sup>46</sup>.

Nella comunità parrocchiale vi sono tre pastori propri: il parroco (come abbiamo visto), il Vescovo diocesano (cfr. can. 381 § 1)<sup>47</sup> ed il Romano Pontefice (cfr. can. 331)<sup>48</sup>.

Ciò è possibile in quanto tali pastori sono legati dal vincolo gerarchico. Più precisamente dalla comunione gerarchica. E cioè dalla *iuridica determinatio* di popolo e compiti, entrambi già contenuti però nella loro dimensione universale nel dono della ordinazione sacramentale.

Se nella ecclesiologia preconciliare prevalente il rapporto (giurisdizionale) fra Vescovi e Romano Pontefice era letto nella prospettiva della giurisdizione data (come fonte) dal Romano Pontefice ai Vescovi ed in tal modo si giustificava facilmente il rapporto gerarchico intercorrente (chi dà è superiore di chi riceve ed arbitro dell'esercizio di ciò che ha dato); se nella impostazione ecclesiologica prevalente del Concilio Vaticano II la giurisdizione (come funzione) sembra strettamente legata come fonte all'Ordine sacro ricevuto sacramentalmente e pertanto la subordinazione gerarchica sembra doversi ricercare nelle esigenze intrinseche dell'esercizio della medesima giurisdizione (cfr. la comunione gerarchica); allo stesso modo nel rapporto



fra parroco e Vescovo diocesano sembra preferibile abbandonare la interpretazione del ministero del parroco come proveniente (dalla fonte) del Vescovo, per affermare la comunione (e subordinazione gerarchica) del parroco nei confronti del Vescovo come scaturente dalle esigenze intrinseche della missione (di Cristo) ricevuta nel sacramento dell'Ordine sacro.

In conclusione, riprendendo le domande che ci ponevamo all'inizio, possiamo dire che l'espressione *pastor proprius* rivela una stretta coerenza fra il dato sacramentale e quello giuridico: come nell'ambito sacramentale non ci sono deleghe, così in ciò che attiene al parroco nell'ambito canonico, che pure per sé conosce deleghe, queste ultime sono escluse, riconoscendo al parroco potestà ordinaria e propria.

## NOTE

1. S. Dianich, *La teologia del ministero episcopale e la forma della diocesi moderna*, in «La Rivista del Clero Italiano» 74 (1993), p. 378; cfr. pure l'intero articolo da p. 373 a p. 383.

2. Nel Codice vigente la denominazione *pastor proprius* ricorre complessivamente quattro volte (cfr. cann. 370, 515 § 1, 516 § 1 e 519). Nel canone 516 § 1 è attribuito il termine di *pastor proprius* al sacerdote che presiede alla quasi-parrocchia, una comunità equiparata alla parrocchia, ma che non può essere eretta a parrocchia per ragioni estrinseche (storiche, geografiche, politiche, contingenti).

3. Non sarà stata senza influenza in questo la recezione della formula nel Concilio Vaticano II in CD 30 (cfr. *Nuevo Derecho Parroquial*, edd. J. Manzanares - A. Mostaza - J.L. Santos, La Editorial Católica, Madrid 1988, p. 18).

4. «Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius cura pastoralis, sub auctoritate Episcopi dioecesani, committitur parochi, qua proprio eiusdem pastori».

5. «Parochus est pastor proprius paroeciae sibi commissae, cura pastorali communitatis sibi concredita fungens sub auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in partem ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi, sanctificandi et regendi, cooperantibus etiam aliis presbyteris vel diaconis atque operam conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris».

6. Secondo il Segretario della Pontificia Commissione per la Riforma del Codice «la caratteristica della parrocchia non è certamente né il territorio né la comunità, bensì che una parte della Chiesa sia affidata al parroco come proprio Pastore con diritti e doveri determinati» («Communicationes» 13 [1981] 148).

7. Più restio appare il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, in cui il parroco è

denominato «tamquam pastor proprius» solo nel canone 281 § 1: «Parochus est presbyter, cui ut praecipuo cooperatori Episcopi eparchialis tamquam pastori proprio cura animarum committitur ...».

8. «... unicuique autem parti sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda, suusque peculiaris rector, tanquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura».

9. «Parochus est sacerdos vel persona moralis cui paroecia collata est in titulum cum cura animarum sub Ordinarii loci auctoritate exercenda».

10. «Territorium cuiuslibet dioecesis ac praelaturae nullius debet esse in distinctas partes divisum cum ecclesia ac determinato populo; unicuique autem parti suus peculiaris rector est praeficiendus» (can. 37 § 1, *Schema Codicis Iuris Canonici* [sub secreto pontificio], Typis polyglottis vaticanis, Roma 1912); «... suusque peculiaris rector est praeficiendus pro necessaria animarum cura» (can. 216 § 1, *Codex Iuris Canonici cum notis Petri Card. Gasparri* (*Schema Codicis Iuris Canonici*), Typis polyglottis vaticanis, Romae 1914).

Una prima consultazione del Fondo *Codex Iuris Canonici* dell'Archivio Segreto Vaticano - Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, messi gentilmente a disposizione dal prof. Giorgio Feliciani - che qui intendo ringraziare - presso l'Università Cattolica di Milano, mi ha permesso di constatare che la formula *pastor proprius* è introdotta nel canone 216 a partire dallo Schema del 1916 e pertanto non è dovuta a suggerimenti espliciti dell'Episcopato (cfr. *Riassunto delle Osservazioni dei Vescovi e dei Superiori regolari al libro I e II del Codice*, s.d.), che fu consultato dal 1912 al 1914, ma probabilmente al lavoro autonomo della Commissione Codificatrice dal 1914 al 1916. Ulteriori ricerche saranno pertanto opportune in questa direzione.

11. Molti autori influenti alla vigilia della codificazione, come pure durante il lavoro di codificazione e subito dopo la promulgazione del Codice, non receperono affatto la qualificazione del parroco come pastore proprio (cfr. F.X. Wernz, *Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium. II. Ius constitutionis Ecclesiae catholicae*, Marietti, Roma 1899, 1027-8, n. 821; 1039, n. 828; 1040, n. 828; F.X. Wernz - P. Vidal, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum. II. De personis*, Apud aedes Universitatis Gregorianae, Romae 1943<sup>3</sup>, 911, n. 719; 926-928, n. 730).

Nella stessa riforma del Codice vigente non furono né poche né deboli le resistenze alla nostra formula. «Animadvertit unus Consultorum proprium pastorem esse Episcopum. Sed est qui respondet etiam parochum esse pastorem proprium, sub auctoritate Episcopi et illam affirmationem non praedudicare Episcopum» («Communicationes» 17 [1985] 95).

12. «A rigore di diritto al parroco non ispetta il titolo di *pastore* che il Van Espen gli rivendicava come appellativo onomastico per eccellenza» (G. Caviglioli, *Manuale di diritto canonico*, SEI, Torino 1932, p. 313).

Sulle posizioni del Giansenismo in materia (origine e diritto divino dei parroci; giurisdizione parrocchiale immediata ecc.), soprattutto alla vigilia della codificazione, si può vedere C. Minelli, *L'«officium parochiale» nel processo di formazione del Codice pio-benedettino*, Università degli Studi di Firenze, Firenze 1990, pp. 46-61.

In ambito bresciano si potrebbe considerare il testo di Giambattista Guadagnini, sacerdote camuno († 1807), *De antiqua paroeciarum origine deque eximia clarissimorum episcoporum in parochos benignitate singularique parochorum in episcopos observantia* I-II, Berlandis, Brixiae 1782, pp. XX - 204; VIII - 277.

13. D. Bouix, *Tractatus de parochiis ubi et de vicariis parochialibus, necnon monialium, militum et xenodochiorum cappellanis*, Lecoffre, Parisiis 1855<sup>1</sup> / Ruffet, Parisiis-Bruxellis 1867<sup>2</sup>.

14. «Parochus non est stricto sensu pastor, etiam secundi ordinis; nec decet hodie eum vocari pastorem, etiam lato et improprio sensu» (Bouix, *Tractatus de parochiis*, p. 149).

15. *Ivi*, p. 151.  
 16. *Ivi*, p. 163. Cfr. pure nel medesimo senso C. Badii, *Institutiones iuris canonici in usum scholarum*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1921<sup>2</sup>, p. 249, n. 270.  
 17. *Ivi*, p. 151.  
 18. *Ivi*, p. 157.  
 19. *Ivi*, pp. 161-162.  
 20. Cfr. *ivi*, pp. 163-164.  
 21. «Parochus definiri potest: legitime deputatus ad ministrandum ex obligatione et proprio nomine verbum Dei et sacramenta certo dioecesanorum numero, qui ab eodem vicissim sacra recipere aliquatenus teneantur» (Bouix, *Tractatus de parochia*, p. 184).  
 22. Per uno sguardo complessivo e documentato della questione, che qui non ci interessa direttamente, cfr. G. Michiels, *De potestate ordinaria et delegata*. Commentarium Tituli V Libri II Codicis Juris Canonici. Canones 196-210, Desclée, Parisiis - Tornaci - Romae - Neo Eboraci 1964, pp. 93-97.  
 23. È questa opinione del tutto generale. Per il nostro ambito parrocchiale cfr. *Nuevo Derecho Parroquial*, pp. 584-585.  
 24. G. Michiels, *De potestate ordinaria et delegata*, pp. 120-121.  
 25. *Ivi*, p. 122.  
 26. *Ivi*, p. 132.  
 27. *Ivi*, p. 133.  
 28. La storia della formula non è tuttora scritta. Si possono utilmente considerare due buoni contributi: P.A. Kirsch, *Der sacerdos proprius in der abendlandischen Kirche vor dem Jahre 1215*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 84 (1904), pp. 527-537; J. Avril, *A propos du 'sacerdos proprius': Quelques réflexions sur les pouvoirs du prêtre de paroisse*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law*. Salamanca, 21-25 September 1976, edd. S. Kuttner - K. Pennington, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1980, pp. 471-486. Altri elementi si possono trovare in W. Petke, *Von der klösterlichen Eigenkirche zur Inkorporation in Lothringen und Nordfrankreich im 11. und 12. Jahrhundert*, in «Revue d'Histoire Ecclesiastique» 87 (1992), pp. 37-39.41; J. Leclercq, *Bref traité sur la confession dans un manuscrit d'Orval*, in «Recherches de théologie ancienne et médiévale» 37 (1970), pp. 146-147.  
 Anche se il punto di riferimento discriminante è la costituzione 21 del Concilio Lateranense IV [1215] che prescrive la confessione annuale di ogni fedele che abbia raggiunto l'uso di ragione al «proprio pastore», la ricerca si deve estendere senz'altro anche ai secoli precedenti. Nel Decreto di Graziano la nostra formula ricorre due volte in un solo testo: c. 18, D. 63 (lettera di Stefano IV papa a Guido, conte di Spoleto [886]). Il concetto sotteso alla formula sembra piuttosto da ricercarsi a partire da locuzioni simili, soprattutto dai termini *proprius* (abbas, episcopus, rector, iudex, dominus, praesul, sacerdos, presbyter, antistes ecc.) e *suus*.  
 29. La formula «tanquam [o tamquam, uti, ut] pastor proprius» era pressoché universale negli schemi preparatori del nuovo Codice (cfr. «Communicationes» 17 [1985], pp. 95.104; 24 [1992], pp. 110.137.140.141.147). Permane, come abbiamo visto, nel canone 281 § 1 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali: ciò però è coerente con molteplici casi di questo Codice che ha mantenuto forme espressive appartenenti a stadi di formazione del *Codex Iuris Canonici*, ma non entrate poi nel testo definitivo.  
 30. Cfr. G. Michiels, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Universitas Catholica - De Bievre, Lublin-Brasschaat 1932, pp. 170-173.  
 31. Cfr. F. Claeys-Bouuaert, *Cure*, in *Dictionnaire de Droit Canonique* IV, Letouzey et Ané, Paris 1949, coll. 889-900; Id., *Curé*, *ibidem*, coll. 900-941; A. Borrás, *La notion de curé dans le code de droit canonique*, in «Revue de droit canonique» 37 (1987), pp. 219-221.  
 32. Cfr. *Commentarios al Código de Derecho Canónico. I. Canones 1-681*, edd. M. Ca-

- breros De Anta - A.A. Lobo - S.A. Moran, BAC, Madrid 1963, p. 726.  
 33. F. Claeys-Bouuaert, *Curé*, p. 901.  
 34. Cfr. S. Romani, *Institutiones Juris Canonici. I. Jus constitutionale*, Apud auctorem, Romae 1941, pp. 318.321. L'A. non può perciò che compiacersi della definitiva affermazione dell'unicità del parroco per ogni parrocchia.  
 35. Cfr. ad esempio Caviglioli, *Manuale di diritto canonico*, p. 316; I. Chelodi, *Ius canonicum de personis*, Società Anonima Tipografica - Ardesi, Vicenza - Trento 1942<sup>3</sup>, p. 351, n. 223; F. Cappello, *Summa iuris*, p. 452, n. 492. Secondo quest'ultimo la eventuale proibizione del Vescovo diocesano ad un parroco di assistere alle nozze o di confessare non potrebbe impedire la validità di tali atti, toccando solo la loro lecita celebrazione (cfr. *ivi*, p. 465, n. 503).  
 36. Cfr. C. Badii, *Institutiones*, p. 251, n. 270; F. Cappello, *Summa iuris*, p. 452, n. 492. Secondo quest'ultimo una siffatta delega del Vescovo diocesano sarebbe probabilmente illecita, ancorché valida (cfr. *ivi*, p. 465, n. 503).  
 37. Cfr. F. Cappello, *Summa iuris canonici in usum scholarum concinnata* I, Universitas Gregoriana, Romae 1951<sup>5</sup>, p. 454, n. 494. La esenzione dalla potestà del parroco è possibile solo se la famiglia religiosa o la pia *domus* abbia un proprio rettore o se la famiglia o casa privata, come pure singole persone private, siano determinate in base ad un luogo. Infatti il parroco non ha il diritto ad avere tutto il territorio della parrocchia: non sarebbero più possibili dismembrazioni o mutazioni di confini (cfr. Chelodi, *Ius canonicum de personis*, p. 352, n. 223).  
 Tale limite all'autorità del Vescovo diocesano deriverebbe dalla costitutività e perciò 'indispensabilità' delle disposizioni del can. 94 del Codice del 1917 e del can. 107 del Codice vigente (cfr. F. Cappello, *Summa iuris*, p. 454, n. 494).  
 38. F. Cappello, *Summa iuris*, p. 451, n. 492; p. 463, n. 502.  
 39. F. Coccopalmerio, *De parocchia*, PUG, Roma 1991, p. 64. Cfr. pure *ivi*, pp. 63-64. È oltremodo significativo lo slittamento dalla natura dell'ufficio e dalla qualificazione della persona, alle azioni ed alle attività dei medesimi, quasi a smorzare la forza della formula.  
 40. *Ibidem*. Si giunge così alla conclusione opposta a quella determinata dal Codice, con la denominazione del parroco *pastor proprius*.  
 41. È senz'altro questa la conclusione unanime e certissima degli autori circa il parroco e la sua denominazione di *pastor proprius*: cfr. ad esempio J.-C. Périsset, *La paroisse. Commentaire des Canons 515-572*, Tardy, Paris 1989, pp. 51-52.54-55; H. Paarhammer, *Pfarrer und Pfarrei, in Münsterisches Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Ludgerus, Essen 1985; D. Mogavero, *Il parroco e i sacerdoti collaboratori*, in *La parrocchia e le sue strutture*, EDB, Bologna 1987, p. 121.  
 Non è però in alcun modo soddisfacente limitarsi a tale affermazione senza volerne cogliere ragioni e conseguenze.  
 42. *Nuevo Derecho Parroquial*, p. 19. Cfr. la contorta ed oscura costruzione del can. 519: «sub auctoritate Episcopi dioecesanis, cuius in partem ministerii Christi vocatus est».  
 43. Secondo Antonio Viana è questa precisamente l'interpretazione da dare alla formula *pastor proprius*: il parroco è posto a capo del corpo: «Esta realidad jeràrquico-comunitaria ha sido explicada a partir del principio de unidad entre la cabeza y el cuerpo, manifestado, a su vez, por la imagen del Cuerpo Místico de Cristo. Aquel principio puede también ser aplicado a la parroquia, dentro de ciertos límites, porque la comunidad parroquial consiste sustancialmente en la unidad entre párroco y pueblo» (A. Viana, *El parroco, pastor propio de la parroquia*, in «Ius Canonicum» 29/58 [1989], p. 470).  
 44. Cfr. Chelodi, *Ius canonicum de personis*, p. 351, n. 223: «Ex tradita notione deducitur parochos esse veras sui populi pastores»; Cappello, *Summa iuris*, p. 451, n. 492:

«Parochus est verus pastor populi sibi commissi» (i corsivi appartengono ai testi).

45. «Esta división (potestad ordinaria propia y vicaria), sin embargo, en nada afecta a la afirmación teológica de que todos los ministros sagrados actúan en lugar de Cristo (cfr. LG 21b y 27a); se mueve exclusivamente en el ámbito del derecho positivo. Ni afecta al hecho de que toda potestad no episcopal, teológicamente, sea participada (LG 28): basta con que jurídicamente sea un oficio 'autónomo', es decir, un oficio que non forme unidad con otro, v.gr., el oficio de parroco» (*Neuvo derecho Parroquial*, p. 585).

46. C. Badii, *Institutiones iuris canonici*, p. 251, n. 270: «Sed jurisdictio, qua parochi pastores ordinarii constituuntur, non impedit quominus episcopus sit etiam pastor ordinarius et immediatus omnium dioecesanorum, quemadmodum jurisdictio episcopali in dioecesi non tollit nec minuit jurisdictionem papalem; nihil enim obstat quominus duae vel plures jurisdictionem [!] simul consistant in eandem plebem, modo non sint independentes ...» (i corsivi sono del testo).

47. È evidente la qualifica del Vescovo come *pastor proprius* sia direttamente dalla natura della potestà, che è definita propria nel canone 381, sia indirettamente dal canone 370. In quest'ultimo canone si afferma infatti che la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale è affidata a un Prelato o ad un Abate, «che la governa a modo di Vescovo diocesano, ossia come suo pastore proprio» (can. 370; la evidenziazione è nostra). Dal confronto poi coi canoni che seguono si evince chiarissimamente poi il significato dell'espressione *pastor proprius* attribuita ai Vescovi diocesani: i Vicari apostolici, i Prefetti apostolici, come pure gli Amministratori apostolici di Amministrazioni apostoliche *permanentemente constitutae*, «governano in nome del Sommo Pontefice» (cann. 371 §§ 1-2; 372).

48. Che il Romano Pontefice possa essere definito *pastor proprius* lo si può dedurre sia dalla natura della sua potestà (ordinaria, immediata: cfr. can. 331; episcopale: cfr. DS 3060; cfr. pure W. Dewan, 'Potestas vere episcopalis' nel primo Concilio Vaticano, in *L'episcopato e la Chiesa universale*, edd. Y. Congar et alii, EP, Roma, 1965, pp. 823-856) sia dalla natura del ministero pontificio. Che non venga recensita la natura di propria della potestà del Romano Pontefice nel Codice, dipende chiaramente dal fatto che non avendo altri al di sopra di sé non è neppure pensabile che sia delegata o vicaria.

CARLO BRESCIANI

## IL PRESBITERO DI FRONTE ALLE ESIGENZE DELLA LOCALITÀ

### Introduzione

È frequente la constatazione della difficoltà a formare la coscienza cristiana. L'annuncio morale che il pastore con assiduità rivolge ai propri fedeli in nome di Cristo e della Chiesa sembra restare spesso inascoltato. Molti parlano di situazione di 'privatizzazione della coscienza', esaltata come affermazione di libertà della coscienza.

Quali le cause: difetto degli agenti pastorali ed educativi, difetto di comunicazione-catechesi, inadeguatezza della proposta morale alle esigenze della vita attuale? Molte sono state le risposte date. In ognuna c'è una parte di verità, forse però in nessuna di esse c'è tutta la verità.

Qui si vuole richiamare l'attenzione solo a un dato che è particolarmente importante per la mediazione alla coscienza del messaggio cristiano: la 'località', intendendo con essa, in questo momento, la radicazione del soggetto in un luogo e in una mentalità, in una 'cultura', in un *ethos*<sup>1</sup>. È impossibile formare la coscienza cristiana dimenticando che si deve agire su di essa mediante la radicazione nel suo ambiente.

Uno dei modi, in cui la 'località' cristiana si esprime ed è vissuta, è certamente la parrocchia. Essa è il luogo in cui il soggetto incontra la Parola e la vita cristiana. Accanto ad essa sarebbero certamente da considerare la famiglia, la scuola e quanti altri agenti educativi influiscono sulla coscienza nel momento delle decisioni.

Qui vogliamo prendere in considerazione la parrocchia nel suo insieme e, in modo più particolare, le esigenze pastorali